



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Villa d'Almè
Via Monte Bastia,10 - 24018 Villa d'Almè BG
Tel: 035 541223 – Fax: 035 636411
Codice Fiscale 80029050160 – Codice meccanografico BGIC889004
e-mail :bgic889004@istruzione.it - Web: www.icvilla.edu.it
PEC: bgic889004@pec.istruzione.it

Circ. n. 113

Villa d'Almè, 29 novembre 2021

**- Al personale docente e ATA
dell'IC di Villa d'Almè**

**OGGETTO: DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 E OBBLIGO VACCINALE PER
IL PERSONALE SCOLASTICO**

Il Decreto-legge 26 novembre 2021 (in allegato) introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui **l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021**.

L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie attraverso l'apposita piattaforma.

Qualora dalla documentazione non risultasse l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione il dirigente scolastico è tenuto ad invitare immediatamente il personale inadempiente a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia già provveduto a inoltrare la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

Firmato digitalmente da Marta Beatrice Rota

In caso di mancata presentazione della documentazione (effettuazione/richiesta di vaccinazione; esenzione/differimento; insussistenza dei presupposti) il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione scritta al lavoratore interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina:

- l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa
- il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
- nessuna conseguenza disciplinare
- mancata corresponsione della retribuzione o altri compensi o emolumenti

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque **non oltre 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 (D.L. 26 novembre 2021 N. 172).**

Il DL inoltre modifica la durata delle varie certificazioni verdi:

- *la certificazione rilasciata a seguito dell'avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;*
- *la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;*
- *la certificazione verde rilasciata a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;*
- *la certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marta Beatrice Rota

Firmato digitalmente da Marta Beatrice Rota